



REGOLAMENTO MOSTRA-CONCORSO BRUNA

Art. 1

Le Associazioni Provinciali Allevatori di Potenza e Matera in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana della Regione Basilicata, organizzano presso il quartiere fieristico EFAB (Z.I. Tito Scalo – POTENZA) dal 21 al 23 aprile, una Mostra interprovinciale centro-sud riservata ai bovini di razza Bruna iscritti al Libro Genealogico Nazionale. La Mostra avrà luogo con l'assistenza ed il controllo dell'Ufficio Centrale e degli Uffici Provinciali del Libro Genealogico

Art. 2

Le domande di iscrizione redatte sugli appositi moduli devono pervenire all'Associazione provinciale allevatori di pertinenza, Ufficio del Libro genealogico, entro e non oltre il 15 marzo 2006. Con la presentazione della domanda di partecipazione l'allevatore iscritto al Libro genealogico accetta senza riserve il presente Regolamento e tutte le disposizioni e norme vigenti.

Art. 3

Tutti i soggetti iscritti ai Registri Genealogici della razza possono essere esposti in Mostra con le limitazioni dettate dalle esigenze organizzative.

Tali soggetti devono essere da almeno 2 mesi in possesso del titolare dell'allevamento.

Art. 4

I bovini iscritti alla Mostra devono trovarsi presso il quartiere fieristico EFAB (Z.I. TITO SCALO/POTENZA) per le ore 16.00 del giorno 20 Aprile e rimanere esposti fino alle ore 14.00 del giorno 23 aprile.

Art. 5

Ogni soggetto, munito di certificati sanitari previsti dalle vigenti disposizioni, viene sottoposto all'arrivo a visita sanitaria a norma del Regolamento di polizia veterinaria. Tutti i soggetti devono essere muniti dei prescritti mezzi di contenzione.

Per i maschi è obbligatorio l'anello dopo i 12 mesi di età.

Art. 6

I soggetti si identificano, in maniera evidente, con il numero di catalogo alla testa o alla groppa.

L'identificazione e la numerazione è effettuata da personale all'uopo incaricato dall'Ufficio Provinciale del Libro genealogico.

Art. 7

La custodia, il foraggiamento e la presentazione degli animali restano affidati agli espositori. Il personale di custodia deve essere in numero adeguato ai bovini presentati.

Art. 8

Tutti i soggetti iscritti alla Mostra sono suddivisi nel catalogo per sezioni e categorie e elencati in ordine crescente di età.

Nel catalogo figura il nome del proprietario seguito da quello dell'allevatore, intendendosi per allevatore il proprietario del soggetto all'atto della nascita. Il catalogo riporta per ogni soggetto la data di nascita, la genealogia per almeno una generazione, i dati genetici e produttivi almeno per il soggetto e/o la madre e le qualifiche speciali di cui all'art. 22 del

Disciplinare del Libro genealogico della razza Bruna.

Il formato del catalogo e l'esposizione dei dati sono predisposti secondo le modalità impartite dall'Ufficio centrale del Libro genealogico.

Art. 9

I soggetti iscritti alla Mostra, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 vengono suddivisi nelle seguenti sezioni e categorie:

1ª Sezione	1ª categoria	tori da 8 a 13 mesi
	2ª categoria	tori da 13 a 18 mesi
2ª Sezione	3ª categoria	vitelle da 6 a 10 mesi - presentate da ragazzi con meno di 15 anni
	4ª categoria	manze da 10 a 14 mesi
	5ª categoria	manze da 14 a 18 mesi
	6ª categoria	manze da 18 a 22 mesi
	7ª categoria	manze e giovenche da 22 a 27 mesi
	9ª categoria	vacche in asciutta fino a 5 anni
	10ª categoria	vacche in asciutta di 5 anni ed oltre
	11ª categoria	vacche in lattazione fino a 30 mesi
	12ª categoria	vacche in lattazione da 30 a 36 mesi
	13ª categoria	vacche in lattazione da 3 a 4 anni
	14ª categoria	vacche in lattazione da 4 a 5 anni
	15ª categoria	vacche in lattazione oltre 5 anni
	16ª categoria	vacche in lattazione con produzione totale di almeno 1200/1500 kg di proteine

L'Ente organizzatore, in accordo con l'Ufficio centrale del Libro genealogico, può procedere, dandone preventiva comunicazione agli enti ed agli allevatori interessati:

- nelle mostre zonali, provinciali, interprovinciali e regionali, ad aggiungere una categoria (8ª) di giovenche da 27 a 32 mesi d'età;
- a definire un limite massimo d'età per la categoria delle vacche in latte oltre i 5 anni;
- a definire la produzione totale di kg proteine per la 16ª categoria;
- a dividere e/o raggruppare eventuali categorie con presenze eccessive o insufficienti, oppure in alternativa, a definire i raggruppamenti più opportuni sulla base delle presenze effettive; salvaguardando sempre e comunque l'esigenza di avere classi di giudizio omogenee per poter effettuare i necessari confronti tecnici;
- a definire il programma d'uscita nel ring di valutazione delle categorie, fatte salve le esigenze previste dal presente disciplinare in merito alle finali manze/giovenche e vacche. *Nelle mostre nazionali la categoria delle vitelle da 6 a 10 mesi presentate da ragazzi con meno di 15 anni verrà valutata appena prima della finale manze/giovenche;*

Le giovenche devono essere scortate da una dichiarazione rilasciata dall'Ufficio Provinciale che attesti che l'ultima inseminazione è avvenuta: non oltre i 20 mesi di età per le mostre nazionali ed interregionali, e non oltre i 24 mesi di età per le altre Mostre. Il giudice, a suo insindacabile giudizio, può inoltre richiedere l'accertamento della gravidanza dichiarata.

Le vacche in lattazione con una produzione totale di almeno 1200/1500 kg di proteine, documentata ufficialmente dall'Ufficio provinciale con certificati di lattazione e con prestampati per le frazioni di lattazione alla data di chiusura delle iscrizioni, devono obbligatoriamente essere iscritte alla 16ª categoria oppure alla categoria delle "vacche produttive" se i raggruppamenti di giudizio vengono definiti in mostra..

Art. 10

I soggetti iscritti alla Mostra e non in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, sono elencati in catalogo in appendice, suddivisi in maschi e femmine.

Art. 11

Le valutazioni morfologiche sono effettuate, con le limitazioni di cui all'art.12, sui soli soggetti nati in Italia che rispondono ai seguenti requisiti:

Maschi: iscritti al Registro genealogico tori con i requisiti per funzionare in monta naturale od in inseminazione artificiale.

Femmine: a) manze, giovenche e vacche fino a 4 anni di età di cui non si conosca una lattazione ufficiale e che abbiano:

- una generazione di ascendenti iscritta al Libro genealogico;
- requisiti genetici: ITE od ITE Pedigree previsti per le madri di tori di Monta naturale, oppure i seguenti requisiti funzionali:

- con madre avente almeno una lattazione convenzionale ufficialmente controllata A4, A6, Proiettata (Alpeggio), AT, B, con il 3,2% di proteine e con le seguenti produzioni di latte:

età al parto	kg latte
fino a 3 anni	4500 oppure
da 3 a 4 anni	5000 oppure
oltre i 4 anni di	5500

b) vacche con lattazione propria che abbiano:

- una generazione di ascendenti iscritta al Libro genealogico;
- requisiti genetici o funzionali previsti al punto a).

Gli Enti Organizzatori, d'intesa con l'Ufficio centrale del Libro genealogico, possono modificare i requisiti richiesti per la presentazione a concorso al fine di perseguire specifiche finalità.

I capi elencati fra i "soggetti esposti in Mostra" per mancanza dei requisiti produttivi al momento dell'iscrizione possono essere ammessi a concorso dietro presentazione, di un documento ufficiale attestante il raggiungimento dei requisiti previsti.

Art. 12

L'Ente organizzatore, in accordo con l'Ufficio centrale del Libro genealogico, può preventivamente porre dei limiti alla partecipazione dei soggetti alla mostra (esclusione dei maschi, delle vacche in asciutta, ecc.). Le modalità e l'entità delle limitazioni dovranno essere opportunamente motivate.

Art. 13

La valutazione dei bovini è affidata ad un giudice unico designato dall'Ufficio centrale.

Contemporaneamente viene anche designato un giudice supplente che può essere consultato dal giudice unico.

Il giudice unico giudica più categorie, e come il suo supplente, non può avere soggetti partecipanti ai concorsi della Mostra.

E' ammessa la designazione di più giudici, nominati come detto in precedenza, che in ogni caso giudicano da soli, qualora il numero dei capi iscritti lo richieda, fermo restando che una categoria deve essere giudicata da un unico giudice.

Il giudizio è inappellabile.

Art. 14

La valutazione deve avvenire alla presenza del pubblico, con animali in movimento, presentati per gruppi della stessa categoria in apposito recinto precluso a qualsiasi persona che non siano il giudice e il suo supplente.

Art. 15

In base alle caratteristiche morfologiche il giudice unico dispone in ciascuna categoria tutti i capi in ordine di merito, escludendo quelli non meritevoli di riconoscimento.

Ai soggetti ritenuti meritevoli vengono assegnati i seguenti distintivi forniti dall'Ufficio centrale:

1° coccarda tricolore grande

2° coccarda tricolore piccola

3° coccarda azzurra

4° coccarda rossa

5° coccarda bianca

dal 6° al 10° coccarda gialla numerata

dall'11° coccarda gialla non numerata

Il primo ed il secondo soggetto di ogni categoria possono essere proclamati campione e campione di riserva, in tal caso riceveranno un'ulteriore distintivo ufficiale attestante il risultato conseguito.

La Campionessa e la riserva di tutte le classi di giudizio del giovane bestiame (vitelle, manze e giovenche) concorreranno alla finale per l'aggiudicazione dei titoli:

- Campionessa manze e giovenche;
- Campionessa riserva manze e giovenche.

La campionessa e la Riserva di tutte le classi di giudizio delle vacche, concorreranno alla finale per l'aggiudicazione dei titoli:

- Campionessa vacche;
- Campionessa riserva vacche.

Alle campionesse ed alle le riserve della mostra sia delle manze e giovenche che delle vacche verranno assegnati ulteriori distintivi.

Nel caso che la valutazione delle categorie venga effettuata da più giudici, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, la proclamazione delle Campionesse e Campionesse di riserva, deve essere fatta collegialmente dai giudici che hanno valutato le singole categorie.

Il Giudice può non proclamare il Campione e/o Campione di riserva di categoria e della mostra.

L'Ente organizzatore in accordo con l'Ufficio centrale può assegnare altri distintivi per evidenziare soggetti particolari.

Art. 16

Al termine della valutazione di ogni categoria si procede alla proclamazione dei risultati ed alla assegnazione del distintivo previsto dal presente Regolamento ad ogni capo prima che i soggetti premiati abbandonino il recinto della giuria.

Art 17

CONCORSO PER LA MIGLIORE MAMMELLA

Per ogni categoria di vacche in lattazione il giudice sceglierà durante il giudizio individuale le migliori mammelle segnalando la 1^a e la 2^a. Queste riceveranno un distintivo ufficiale attestante il risultato conseguito.

Dal confronto tra le migliori mammelle di categoria, il giudice evidenzierà la vacca con la migliore mammella della mostra, alla quale verrà assegnato un ulteriore distintivo.

La valutazione sarà fatta tenendo conto della mammella, indipendentemente da ogni altro carattere, sulla base dello standard della razza che descrive pregi e difetti della mammella stessa.

Il giudice, in caso di bovine non meritevoli, non farà alcuna segnalazione.

Art. 18

I risultati conseguiti dai singoli soggetti partecipanti alle Mostre ed ai concorsi che adottano il presente Regolamento possono essere iscritti sui certificati genealogici però con la precisa indicazione del luogo e della data della Mostra.

Art. 19

L'Ente Organizzatore non risponde di eventuali errori che possono essere stati fatti nella compilazione del catalogo.